



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

## **CESSAZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI**

Gli/Le studenti/esse con posizione amministrativa regolare, impossibilitati/e, per comprovate ragioni personali, genitoriali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche, possono richiedere la cessazione temporanea degli studi.

La cessazione temporanea deve essere richiesta di norma **entro il 30 settembre** e per un solo anno accademico.

Può essere richiesta in corso d'anno solo in casi eccezionali, debitamente documentati ed autorizzati dalla struttura didattica competente.

### **COME RICHIEDERE LA CESSAZIONE TEMPORANEA**

Compilare l'apposito modulo di "Richiesta di cessazione temporanea degli studi" (<https://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html>) e inviarlo alla propria Segreteria Studenti (<https://www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html>) che addebiterà la marca da bollo prevista sul profilo personale di Esse3 alla voce "tasse".

Effettuato il pagamento, la Segreteria procederà a sospendere la carriera per l'anno accademico richiesto.

Terminato l'anno di cessazione temporanea dagli studi, lo/a studente/essa dovrà **notificare** alla propria Segreteria Studenti **la volontà di riprendere gli studi** affinché gli uffici possano provvedere ad attivare l'iscrizione per il nuovo anno accademico.

### **ATTENZIONE!**

A partire dall'anno accademico 2023/24, **non sarà possibile chiedere la cessazione temporanea per iscriversi contemporaneamente** a due corsi di istruzione superiore, salvo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022.

### **DA SAPERE:**

- le rate del contributo onnicomprensivo eventualmente già versate per l'anno accademico in cui si richiede la cessazione temporanea degli studi **non saranno oggetto di alcun rimborso;**
- durante la cessazione temporanea degli studi **non si potrà compiere alcun atto di carriera**, sostenere esami, né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso di studio;
- la cessazione temporanea degli studi **non è ammessa al primo anno** di un corso di laurea ad **accesso programmato;**

- si possono riprendere gli studi **non prima che sia trascorso un anno accademico** dalla richiesta di cessazione temporanea;
- dopo l'anno di cessazione temporanea segue un anno di **regolare iscrizione**;
- è possibile richiedere la sospensione temporanea **una sola volta** per corso di studio di iscrizione;
- il periodo di cessazione temporanea non viene preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per la **concessione dei benefici** per il diritto allo studio di competenza universitaria e non è computato ai fini della decadenza dagli studi.